



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)  
e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (BRAY)  
di concerto con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)  
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)**

*(V. Stampato Camera n. 2127)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 ottobre 2014*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere

di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL OF EUROPE    CONSEIL DE L'EUROPE

*European Treaty Series - No. 143*

**EUROPEAN CONVENTION  
ON THE PROTECTION  
OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE  
(REVISED)**

**Valletta, 16.I.1992**

**Preamble**

The member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose, in particular, of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Having regard to the European Cultural Convention signed in Paris on 19 December 1954, in particular Articles 1 and 5 thereof;

Having regard to the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe signed in Granada on 3 October 1985;

Having regard to the European Convention on Offences relating to Cultural Property signed in Delphi on 23 June 1985;

Having regard to the recommendations of the Parliamentary Assembly relating to archaeology and in particular Recommendations 848 (1978), 921 (1981) and 1072 (1988);

Having regard to Recommendation No. R (89) 5 concerning the protection and enhancement of the archaeological heritage in the context of town and country planning operations;

Recalling that the archaeological heritage is essential to a knowledge of the history of mankind;

Acknowledging that the European archaeological heritage, which provides evidence of ancient history, is seriously threatened with deterioration because of the increasing number of major planning schemes, natural risks, clandestine or unscientific excavations and insufficient public awareness;

Affirming that it is important to institute, where they do not yet exist, appropriate administrative and scientific supervision procedures, and that the need to protect the archaeological heritage should be reflected in town and country planning and cultural development policies;

Stressing that responsibility for the protection of the archaeological heritage should rest not only with the State directly concerned but with all European countries, the aim being to reduce the risk of deterioration and promote conservation by encouraging exchanges of experts and the comparison of experiences;

Noting the necessity to complete the principles set forth in the European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage signed in London on 6 May 1969, as a result of evolution of planning policies in European countries,

Have agreed as follows:

**Definition of the archaeological heritage****Article 1**

- 1 The aim of this (revised) Convention is to protect the archaeological heritage as a source of the European collective memory and as an instrument for historical and scientific study.
- 2 To this end shall be considered to be elements of the archaeological heritage all remains and objects and any other traces of mankind from past epochs:
  - i the preservation and study of which help to retrace the history of mankind and its relation with the natural environment;
  - ii for which excavations or discoveries and other methods of research into mankind and the related environment are the main sources of information; and
  - iii which are located in any area within the jurisdiction of the Parties.
- 3 The archaeological heritage shall include structures, constructions, groups of buildings, developed sites, moveable objects, monuments of other kinds as well as their context, whether situated on land or under water.

**Identification of the heritage and measures for protection****Article 2**

Each Party undertakes to institute, by means appropriate to the State in question, a legal system for the protection of the archaeological heritage, making provision for:

- i the maintenance of an inventory of its archaeological heritage and the designation of protected monuments and areas;
- ii the creation of archaeological reserves, even where there are no visible remains on the ground or under water, for the preservation of material evidence to be studied by later generations;
- iii the mandatory reporting to the competent authorities by a finder of the chance discovery of elements of the archaeological heritage and making them available for examination.

**Article 3**

To preserve the archaeological heritage and guarantee the scientific significance of archaeological research work, each Party undertakes:

- i to apply procedures for the authorisation and supervision of excavation and other archaeological activities in such a way as:
  - a to prevent any illicit excavation or removal of elements of the archaeological heritage;

- b to ensure that archaeological excavations and prospecting are undertaken in a scientific manner and provided that:
  - non-destructive methods of investigation are applied wherever possible;
  - the elements of the archaeological heritage are not uncovered or left exposed during or after excavation without provision being made for their proper preservation, conservation and management;
- ii to ensure that excavations and other potentially destructive techniques are carried out only by qualified, specially authorised persons;
- iii to subject to specific prior authorisation, whenever foreseen by the domestic law of the State, the use of metal detectors and any other detection equipment or process for archaeological investigation.

#### Article 4

Each Party undertakes to implement measures for the physical protection of the archaeological heritage, making provision, as circumstances demand:

- i for the acquisition or protection by other appropriate means by the authorities of areas intended to constitute archaeological reserves;
- ii for the conservation and maintenance of the archaeological heritage, preferably *in situ*;
- iii for appropriate storage places for archaeological remains which have been removed from their original location.

#### Integrated conservation of the archaeological heritage

##### Article 5

Each Party undertakes:

- i to seek to reconcile and combine the respective requirements of archaeology and development plans by ensuring that archaeologists participate:
  - a in planning policies designed to ensure well-balanced strategies for the protection, conservation and enhancement of sites of archaeological interest;
  - b in the various stages of development schemes;
- ii to ensure that archaeologists, town and regional planners systematically consult one another in order to permit:
  - a the modification of development plans likely to have adverse effects on the archaeological heritage;

- b the allocation of sufficient time and resources for an appropriate scientific study to be made of the site and for its findings to be published;
- iii to ensure that environmental impact assessments and the resulting decisions involve full consideration of archaeological sites and their settings;
- iv to make provision, when elements of the archaeological heritage have been found during development work, for their conservation *in situ* when feasible;
- v to ensure that the opening of archaeological sites to the public, especially any structural arrangements necessary for the reception of large numbers of visitors, does not adversely affect the archaeological and scientific character of such sites and their surroundings.

#### Financing of archaeological research and conservation

##### Article 6

Each Party undertakes:

- i to arrange for public financial support for archaeological research from national, regional and local authorities in accordance with their respective competence;
- ii to increase the material resources for rescue archaeology:
  - a by taking suitable measures to ensure that provision is made in major public or private development schemes for covering, from public sector or private sector resources, as appropriate, the total costs of any necessary related archaeological operations;
  - b by making provision in the budget relating to these schemes in the same way as for the impact studies necessitated by environmental and regional planning precautions, for preliminary archaeological study and prospection, for a scientific summary record as well as for the full publication and recording of the findings.

#### Collection and dissemination of scientific information

##### Article 7

For the purpose of facilitating the study of, and dissemination of knowledge about, archaeological discoveries, each Party undertakes:

- i to make or bring up to date surveys, inventories and maps of archaeological sites in the areas within its jurisdiction;
- ii to take all practical measures to ensure the drafting, following archaeological operations, of a publishable scientific summary record before the necessary comprehensive publication of specialised studies.



**Article 8**

Each Party undertakes:

- i to facilitate the national and international exchange of elements of the archaeological heritage for professional scientific purposes while taking appropriate steps to ensure that such circulation in no way prejudices the cultural and scientific value of those elements;
- ii to promote the pooling of information on archaeological research and excavations in progress and to contribute to the organisation of international research programmes.

**Promotion of public awareness****Article 9**

Each Party undertakes:

- i to conduct educational actions with a view to rousing and developing an awareness in public opinion of the value of the archaeological heritage for understanding the past and of the threats to this heritage;
- ii to promote public access to important elements of its archaeological heritage, especially sites, and encourage the display to the public of suitable selections of archaeological objects.

**Prevention of the illicit circulation of elements of the archaeological heritage****Article 10**

Each Party undertakes:

- i to arrange for the relevant public authorities and for scientific institutions to pool information on any illicit excavations identified;
- ii to inform the competent authorities in the State of origin which is a Party to this Convention of any offer suspected of coming either from illicit excavations or unlawfully from official excavations, and to provide the necessary details thereof;
- iii to take such steps as are necessary to ensure that museums and similar institutions whose acquisition policy is under State control do not acquire elements of the archaeological heritage suspected of coming from uncontrolled finds or illicit excavations or unlawfully from official excavations;
- iv as regards museums and similar institutions located in the territory of a Party but the acquisition policy of which is not under State control:
  - a to convey to them the text of this (revised) Convention;

- b to spare no effort to ensure respect by the said museums and institutions for the principles set out in paragraph 3 above;
- v to restrict, as far as possible, by education, information, vigilance and co-operation, the transfer of elements of the archaeological heritage obtained from uncontrolled finds or illicit excavations or unlawfully from official excavations.

#### Article 11

Nothing in this (revised) Convention shall affect existing or future bilateral or multilateral treaties between Parties, concerning the illicit circulation of elements of the archaeological heritage or their restitution to the rightful owner.

### Mutual technical and scientific assistance

#### Article 12

The Parties undertake:

- i to afford mutual technical and scientific assistance through the pooling of experience and exchanges of experts in matters concerning the archaeological heritage;
- ii to encourage, under the relevant national legislation or international agreements binding them, exchanges of specialists in the preservation of the archaeological heritage, including those responsible for further training.

### Control of the application of the (revised) Convention

#### Article 13

For the purposes of this (revised) Convention, a committee of experts, set up by the Committee of Ministers of the Council of Europe pursuant to Article 17 of the Statute of the Council of Europe, shall monitor the application of the (revised) Convention and in particular:

- i report periodically to the Committee of Ministers of the Council of Europe on the situation of archaeological heritage protection policies in the States Parties to the (revised) Convention and on the implementation of the principles embodied in the (revised) Convention;
- ii propose measures to the Committee of Ministers of the Council of Europe for the implementation of the (revised) Convention's provisions, including multilateral activities, revision or amendment of the (revised) Convention and informing public opinion about the purpose of the (revised) Convention;
- iii make recommendations to the Committee of Ministers of the Council of Europe regarding invitations to States which are not members of the Council of Europe to accede to this (revised) Convention.

**Final clauses****Article 14**

- 1 This (revised) Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention.

It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

- 2 No State party to the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, signed in London on 6 May 1969, may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval unless it has already denounced the said Convention or denounces it simultaneously.
- 3 This (revised) Convention shall enter into force six months after the date on which four States, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the (revised) Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraphs.
- 4 Whenever, in application of the preceding two paragraphs, the denunciation of the Convention of 6 May 1969 would not become effective simultaneously with the entry into force of this (revised) Convention, a Contracting State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it will continue to apply the Convention of 6 May 1969 until the entry into force of this (revised) Convention.
- 5 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the (revised) Convention shall enter into force six months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

**Article 15**

- 1 After the entry into force of this (revised) Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any other State not a member of the Council and the European Economic Community, to accede to this (revised) Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any acceding State or, should it accede, the European Economic Community, the (revised) Convention shall enter into force six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

**Article 16**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this (revised) Convention shall apply.

- 2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this (revised) Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the (revised) Convention shall enter into force six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

#### Article 17

- 1 Any Party may at any time denounce this (revised) Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective six months following the date of receipt of such notification by the Secretary General.

#### Article 18


The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States party to the European Cultural Convention and any State or the European Economic Community which has acceded or has been invited to accede to this (revised) Convention of:

- i any signature;
- ii the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- iii any date of entry into force of this (revised) Convention in accordance with Articles 14, 15 and 16.
- iv any other act, notification or communication relating to this (revised) Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this revised Convention.

Done at Valletta, this 16th day of January 1992, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States party to the European Cultural Convention, and to any non-member State or the European Economic Community invited to accede to this (revised) Convention.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta)**

La Valletta, 16 gennaio 1992

**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri al fine, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, e in particolare gli articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sui delitti concernenti i beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione no. R (89) 5 relativa alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto della pianificazione urbana e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato dal moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione del territorio e dai rischi naturali, dagli scavi clandestini o privi di carattere scientifico, o dall'insufficiente informazione del pubblico;

Affermando l'importanza di istituire, laddove non esistano ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico, e la necessità di integrare la protezione dell'archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale, e di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d'esperienze;

Vista la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 marzo 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei paesi europei,

hanno convenuto quanto segue:

### **Definizione di patrimonio archeologico**

#### **Articolo 1**

1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:

- i. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
- ii. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
- iii. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua.

### **Identificazione del patrimonio e misure di protezione**

#### **Articolo 2**

Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda:

- i. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
- ii. la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle;
- iii. l'obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame.

#### **Articolo 3**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna:

- i. ad introdurre delle procedure d'autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di:
  - a. impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio archeologico;
  - b. garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che:
    - vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi;
    - gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;
- ii. a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale;
- iii. a sottoporre ad un'autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l'utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.

#### Articolo 4

Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze:

- i. l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica;
- ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine;
- iii. la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d'origine.

#### Conservazione integrata del patrimonio archeologico

##### Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

- i. a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi partecipino:
  - a. alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;
  - b. allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;
- ii. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:

- a. la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;
- b. la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
- iii. a fare in modo che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;
- iv. a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione *in situ* degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
- v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante.

### **Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica**

#### **Articolo 6**

Ogni Parte si impegna:

- i. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze;
- ii. ad aumentare i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:
  - a. adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori;
  - b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, come accade per gli studi d'impatto ambientale imposti da preoccupazioni di tipo ambientale e di sistemazione del territorio, gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.

### **Raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche**

#### **Articolo 7**

Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna:

- i. a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione;
- ii. ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.

#### **Articolo 8**

Ogni Parte si impegna:



i. a facilitare lo scambio a livello nazionale e internazionale di elementi del patrimonio archeologico per fini scientifici e professionali, pur adottando disposizioni che impediscano che tale circolazione incida sul valore culturale e scientifico di tali elementi;

ii. a promuovere gli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso, e a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

#### **Sensibilizzazione del pubblico**

##### **Articolo 9**

Ogni Parte si impegna:

i. ad intraprendere un'azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;

ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare ai siti, e ad incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

#### **Prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico**

##### **Articolo 10**

Ogni Parte si impegna:

i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti e le istituzioni scientifiche riguardo agli scavi illeciti constatati;

ii. ad informare le istanze competenti dello Stato d'origine, parte contraente della presente Convenzione (riveduta), di ogni offerta sospettata di provenire da scavi illeciti o di essere stata sottratta a scavi ufficiali, e a fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo;

iii. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni analoghe la cui politica d'acquisto è soggetta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie ad impedire che essi acquistino elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o di essere stati sottratti a scavi ufficiali;

iv. per i musei e le altre istituzioni analoghe situate sul territorio di una delle Parti, ma la cui politica d'acquisto non è soggetta al controllo dello Stato:

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);

b. a fare tutto il possibile per garantire il rispetto da parte dei suddetti musei e istituzioni dei principi formulati nel paragrafo 3 qui sopra;

v. a limitare nella misura del possibile, con azioni a livello di educazione, informazione, sorveglianza e cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o sottratti a scavi ufficiali.

##### **Articolo 11**

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) altera i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra le Parti, relativi alla circolazione illecita di

elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

#### **Mutua assistenza tecnica e scientifica**

##### **Articolo 12**

Le Parti si impegnano:

- i. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica, sotto forma di uno scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico;
- ii. a favorire, nell'ambito delle relative legislazioni o degli accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.

#### **Controllo dell'applicazione della Convenzione (riveduta)**

##### **Articolo 13**

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare:

- i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti contraenti della Convenzione (riveduta) e sull'applicazione dei principi da essa enunciati;
- ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa misure volte all'applicazione delle disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta), nonché d'informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);
- iii. di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

#### **Clausole finali**

##### **Articolo 14**

1. La presente Convenzione (riveduta) è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea.

Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Uno Stato parte contraente della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati, di cui almeno tre Membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro

consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Nel caso in cui, in applicazione dei paragrafi precedenti, l'effetto della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero simultanei, uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).

5. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

#### Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea, ad aderire alla presente Convenzione (riveduta), con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente, o per la Comunità economica europea in caso di adesione, la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### Articolo 16

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione (riveduta).

2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (riveduta) a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### Articolo 17

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea aderente o invitato ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):

- i. ogni sottoscrizione;
- ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 14, 15 e 16;
- iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione (riveduta).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).

Fatto alla Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).